

CAMERA DEI DEPUTATI N. 642

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TITOMANLIO VITTORIA, SAVIO EMANUELA, ROMANATO, CAIAZZA, CERRETI ALFONSO

Presentata il 28 novembre 1958

Immissione in ruolo ordinario negli Istituti e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il notevole numero di posti di insegnamento tecnico-pratico esistenti e vacanti, il crescente sviluppo che ha negli attuali ordinamenti l'istruzione professionale e il ruolo di importanza assunto dal settore tecnico nella vita economica e sociale del nostro Paese, ci inducono ad esaminare le esigenze del personale insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale, a cui non si adeguano le recenti provvidenze legislative.

In realtà, il titolo base di insegnante tecnico-pratico è di per sé titolo abilitante: conseguentemente, non può essere valutato alla stregua del titolo di abilitazione conseguito in pubblici concorsi. L'idoneità rappresenta, per l'insegnante tecnico pratico, l'unico ti-

tolo di merito, per il suo conseguimento nei concorsi delle scuole secondarie.

Si ritiene quindi giusto ed opportuno intervenire con un provvedimento legislativo, perché l'insegnante idoneo abbia un particolare riconoscimento e perché la scuola del settore tecnico possa acquistare personale qualificato e specializzato, altrimenti richiamato e assorbito dall'industria a danno della scuola italiana nelle attuali e delicate contingenze.

La legge che ci onoriamo proporre all'esame e alla approvazione del Parlamento, prevede, con l'emanazione di un concorso a titoli, alla copertura dei posti vacanti, nelle scuole e negli Istituti di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale, con personale che potrà portare nella scuola l'esperienza tecnica e il valore didattico dell'insegnamento stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Entro sei mesi dalla approvazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione provvederà ad indire un concorso per soli titoli, relativo a tutti i posti di orga-

nico che risulteranno vacanti di personale tecnico-pratico, nelle scuole e negli Istituti di istruzione media tecnica e di avviamento professionale, all'atto dell'emanazione del bando stesso.

ART. 2.

Al concorso di cui all'articolo precedente, possono partecipare gli insegnanti tecnici pratici non di ruolo, in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statali, che siano forniti di idoneità conseguita per esami.

Al predetto concorso, possono inoltre partecipare gli insegnanti tecnici pratici di ruolo i quali aspirino a posto diverso rispetto a quello di cui sono titolari, sempre che dimostrino di essere in possesso di idoneità relativa al concorso al quale partecipano.

I posti lasciati liberi nel ruolo di provenienza saranno assegnati in aggiunta alla aliquota dei posti messi a concorso.